

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 17 Del 07-08-20

OGGETTO: IMU ANNO 2020- DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA.-

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di agosto alle ore 19:00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti consiglieri:

LEONI FRANCESCO	P	DI FABIO GIOVANNI	P
IANNI GUIDO	P	VALENTINI MARIA ADELE	P
ALFONSI LUIGINO	P	SCIPIONI ANTONIO	P
CIVITA DANILO	P	BRUNI CECILIA	P
RIPANI VALENTINA	P	CAPRIOTTI LUCA	P
BASTIANI PIETRO	A		

=====

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di
SINDACO.

Constata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori:

Il Sindaco propone la conferma delle aliquote IMU 2019, con l'accorpamento delle aliquote Tasi, soppressa dalla legge di bilancio 2020.

A seguito dei rilievi che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto pervenire ad altri Comuni, propone di determinare l'aliquota base per i fabbricati costruiti dall'impresa e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale condizione e che non siano locati, nella misura dello 0,1 per cento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160: “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, il quale ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Comunale Unica, ad eccezione della componente TARI, introducendo la nuova IMU che comprende le componenti IMU e TASI precedenti, con l'obiettivo di semplificare l'insieme delle tasse sugli immobili, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche;

RILEVATO che la nuova disciplina in materia di IMU è contenuta nell'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020, di seguito denominata anche “legge”, per i quali:

1. il presupposto dell'imposta rimane invariato rispetto al passato; l'articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019, prevede che il presupposto impositivo è il possesso di

immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. In tema di aree edificabili, invece, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera a), per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale e, a decorrere dal 2020, si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;

2. i soggetti passivi dell'imposta continuano ad essere i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;

3. in riferimento all'abitazione principale di lusso è previsto che:

- *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”* (comma 748);

- è confermata la detrazione di 200,00 euro, oltre che all'abitazione di lusso (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9) anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (comma 749);

4. l'aliquota di base per i terreni agricoli, invece, è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);

5. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come disposto dal comma 753 della legge, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753);

6. come disposto dai commi da 754 a 756, della legge: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*, con

l'effetto che alla soppressione della TASI, abbia fatto seguito l'aumento dell'aliquota di base dell'IMU, che dallo 0,76% è passata allo 0,86%.

In sostanza, l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino al 10,6 per mille o di azzerarla del tutto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.03.2019, con la quale sono state approvate le aliquote IMU a valere per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.03.2019, con la quale sono state determinate le aliquote TASI da applicare per l'anno 2019;

RITENUTO di determinare le aliquote IMU da applicare per l'anno 2020 nei seguenti valori, garantendo invarianza tariffaria e di gettito rispetto all'anno scorso con l'aliquota tasi 2019 dell'uno per mille che va a confluire in quella imu senza intaccare il costo sostenuto dal contribuente:

- A- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTIENZE: ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
- B- AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA 10,60‰, precisando che ai sensi dell'articolo 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 a decorrere dall'anno 2014 l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'articolo 9, comma 3 bis, del d.lgs. n. 557 del 1993) e terreni agricoli esenti;
- C- ALTRI FABBRICATI: ALIQUOTA 10,60‰;
- D- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: ALIQUOTA 1,00‰

RILEVATO che con l'applicazione delle nuove aliquote IMU, il carico impositivo resta invariato;

- VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 68 in data 11 giugno 2020, con la quale, in considerazione della grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19, che ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge, è stata approvata la proposta di differimento dei termini di pagamento dell'acconto IMU 2020,

avente scadenza il 16 giugno 2020, **al 30 settembre 2020**, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), per il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi, per i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per l'approvazione dei bilanci di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), per il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'articolo 107, 2° comma, del decreto legge 17 marzo n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale, nel quadro dell'emergenza epidemiologica Covid- 19, i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti locali per l'anno 2020 sono stati nuovamente differiti al **31 luglio 2020**;

VISTO l'articolo 106, comma 3bis, del decreto “Decreto Rilancio”, dls 19 Maggio 2020 n. 34, conv. In legge 17 luglio 2020 n. 77, il quale, in considerazione della condizione di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, proroga al 30 settembre 2020 i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione, sostituendo all'articolo 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole <31 luglio> con <30 settembre>;

VISTO l'articolo 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile della proposta di

deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 7 voti favorevoli e 3 astenuti (*Consiglieri Scipioni, Bruni e Capriotti*), 10 Consiglieri presenti e 7 votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI DETERMINARE ai sensi dell'articolo 1, comma 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le seguenti aliquote d'Imposta Municipale Propria (IMU), da applicare per l'anno 2020:

A- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTIENZE: ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

B- AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA 10,60‰, precisando che ai sensi dell'articolo 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 a decorrere dall'anno 2014 l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'articolo 9, comma 3 bis, del d.lgs. n. 557 del 1993) e terreni agricoli esenti;

C- ALTRI FABBRICATI: ALIQUOTA 10,60‰;

D- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: ALIQUOTA 1,00‰

E – FABBRICATI COSTRUITI DALLA IMPRESA E DESTINATI ALLA VENDITA: ALIQUOTA 0,1 per cento.

3. DI DARE ATTO che l'IMU 2020 sopprime l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dall'1 gennaio 2020, eccezion fatta della componente TARI, che rimane confermata.

4. DI CONFERMARE, anche per l'anno d'imposta 2020, la detrazione d'imposta di € 200,00 per l'abitazione principale e le pertinenze degli immobili classificati nelle Categorie catastali A1, A8 e A9.

5. DI DIFFERIRE, per le motivazioni in premessa, i termini di pagamento dell'acconto IMU 2020, avente scadenza il 16 giugno 2020 **al 30 settembre 2020**, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, per via telematica, ai sensi dell'articolo 15bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

7. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2020, secondo l'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON la stessa votazione riportata in premessa;

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente
LEONI FRANCESCO

PROT. N. 7276 Approvata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Li 28-08-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====

INVIO AL CO.RE.CO.

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di
Controllo Prot.n.Approvata.

=====

ESITO DEL CONTROLLO

GIUNTA REGIONALE MARCHE

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona
Prot.n. seduta del *****
Provvedimento:
Note: *****

Esecutiva li 07-08-020
=====